



Comune di LIMBADI

Provincia di VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n. 2

del 30/01/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMM 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze Consiliari del Comune di Limbadi, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti il 25/01/2023 prot. 667 e regolarmente notificati a ciascun consigliere e agli altri Organi previsti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica Ordinaria di 1^a convocazione, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LENTINI VINCENZO	Presidente	SI
MERCURI PANTALEONE	Sindaco	SI
LIMARDO ALESSANDRA	Vice Sindaco	SI
MANCO GIUSEPPE	Consigliere	NO
VALLONE ALESSANDRA	Consigliere	SI
TRIPALDI GIUSEPPE	Consigliere	NO
ROMANO SIMONA	Consigliere	SI
NICOLINO NICOLA	Consigliere	SI
LIMARDO ALFONSO	Consigliere	SI
SESTO ROSALBA	Consigliere	NO
BLASI MARIA GRAZIA	Consigliere	SI
LAZZARO ANNAMARIA	Consigliere	SI
ZUNGRI ANTONINO	Consigliere	NO

Per un totale di n. 9 presenti su n. 13 componenti il Consiglio Comunale e n. 13 in carica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI GURZI', con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Assume la Presidenza **VINCENZO LENTINI** nella sua qualità di *Presidente* del Consiglio.

Risultato che il numero degli intervenuti sono in numero legale, il *Presidente del Consiglio*, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona il Vicesindaco Limardo .

Il Consigliere Lazzaro chiede se è stata fatta una previsione . Il Vicesindaco risponde che l'Ader non ha quantificato l'importo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DATO ATTO, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti pervenuti

Presenti n. 9

Astenuti n. 2 (Blasi, Lazzaro)

Voti Favorevoli n. 7

Voti Contrari n. 0

D E L I B E R A

- 1.** **di non applicare** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- 2.** **di inviare** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
- 3.** **di dare notizia** sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
- 4.** **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine,

attesa l'urgenza della predetta deliberazione

Il Consiglio Comunale

Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano

Presenti n. 9

Astenuti n. 2 (Blasi, Lazzaro)

Voti Favorevoli n. 7

Voti Contrari n. 0

Delibera

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, hai sensi dell'art. 134 comma 4 del dlgs 267/2000

ALLEGATO A

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la Proposta di Deliberazione con oggetto: "APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.";

VISTO l'art. 49, 1[^] comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 147 bis, 1[^] comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Limbadi, li 19/01/2023

Il responsabile dell' Ufficio Tributi
F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la Proposta di Deliberazione con oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.;

VISTO l'art. 49, 1[^] comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 147 bis, 1[^] comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

Limbadi, li 19/01/2023

**Il responsabile dell' AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Del che il presente verbale che, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio

LENTINI VINCENZO
F.to LENTINI

Il Segretario Comunale

DOTT. GURZI' GIOVANNI
F.to GURZI'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

DOTT. GURZI' GIOVANNI